



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

N. 142 del 30-12-2016

Oggetto: *Aggiornamento, in forma semplificata, dello Strumento d'intervento per l'apparato distributivo alla L.R. n. 1/2014*

L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di dicembre, alle ore 15:00, nella sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata come per legge, nelle persone dei Signori:

Velardi Antonello	Sindaco	Assente
Letizia Angela	Vice Sindaco	Presente
Marino Concetta	Assessore	Presente
Musone Angelo	Assessore	Assente
Paoella Antonietta	Assessore	Presente
Rossano Tommaso	Assessore	Assente
Salzillo Nicola	Assessore	Presente
Trombetta Gabriele	Assessore	Presente

Presenti: 5

Assenti: 3

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Onofrio Tartaglione, incaricato della redazione del presente verbale.

Presiede l'adunanza Angela Letizia, in qualità di Vice Sindaco, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a trattare l'argomento in oggetto

Oggetto: Aggiornamento, in forma semplificata, dello Strumento d'intervento per l'apparato distributivo alla L.R. n. 1/2014

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

produttive

n. 89 del 11 Dicembre 2017

PARTE II  Atti dello Stato e di altri Enti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SUAP

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati espressi i pareri anch'essi sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l'esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad assumere atti di gestione;

PREMESSO

- a) che, con la Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 19/09/2003, il Comune di Marcianise si è dotato dello "Strumento d'intervento per l'apparato distributivo" (SIAD) ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale della Campania n. 1/2000;
- b) che tale strumento di pianificazione ha ricevuto il Visto di conformità regionale con la Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 3089 del 31/10/2003, divenuto esecutivo in forza della pubblicazione sul BURC n. 56 del 01/12/2003;
- c) che il SIAD è stato approvato per la durata di quattro anni, fatta salva la previsione in esso contenuta che *"in caso di mancato rinnovo allo scadere del termine di validità, lo strumento d'intervento per l'apparato distributivo s'intenderà automaticamente rinnovato fino all'approvazione di una nuova determinazione comunale"*;
- d) che il SIAD stabilisce la seguente localizzazione delle strutture commerciali:
 - nelle zone di tipo B1 e B2 sono ammessi solamente gli esercizi di vicinato e le medie strutture inferiori con superficie di vendita massima pari a 900 mq;
 - nelle zone di tipo C1 e C2 il rilascio delle autorizzazioni per il commercio è subordinato all'approvazione dei relativi Piani Particolareggiati;
 - nelle zone territoriali omogenee F1 il rilascio delle autorizzazioni per il commercio è subordinato alla condizione che l'intervento in predicato sia articolato in parte per l'insediamento dell'esercizio di vendita ed in parte per la realizzazione delle altre attrezzature di interesse comune espressamente identificate nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., e che la pubblica fruizione di tali strutture sia preventivamente disciplinata da apposita Convenzione tra Amministrazione Comunale e soggetto richiedente l'autorizzazione;
 - nelle zone di tipo D8 sono ammissibili esclusivamente le attività commerciali (appartenenti alla tipologia Grandi Strutture di Vendita) autorizzate ai sensi e per gli effetti di previgenti Accordi di Programma;
 - nel Centro Storico sono ammessi esclusivamente gli esercizi di vicinato (con superficie di vendita massima pari a mq 250);
 - gli esercizi di vicinato possono essere insediati nelle zone territoriali omogenee A1, B1, B2, C1,

C2, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, F1, G1, G2;

- le medie strutture di vendita inferiori (M1) sono ammissibili nelle zone territoriali omogenee



- durante il periodo di validità può essere autorizzata l'apertura di trenta nuove medie strutture inferiori, di cui dieci per la vendita di prodotti alimentari e misti (M1A/M) e venti per la vendita di prodotti non alimentari (M1 E);
 - le medie strutture di vendita superiori (M2) sono autorizzabili nelle zone territoriali omogenee D1, D2, D3, D4, D6, D7, G1, G2;
 - le grandi strutture di vendita (GSV) sono ammissibili nelle zone territoriali omogenee D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, G1, G2;
 - i mercati su aree pubbliche, le fiere-mercato specializzate e le sagre possono essere svolte in Via Aldo Moro, Via Alberto Moravia, nell'area antistante il Centro Polifunzionale, nella nuova area di Via Luigi Fuccia;
 - il commercio itinerante può essere effettuato nelle aree di Piazza Borsellino e di Piazza Brescia.
 - nella zona "A2" non è ammessa l'apertura di esercizi commerciali;
- e) che il SIAD del Comune di Marcianise stabilisce altresì quanto segue:
- durante il periodo di validità può essere autorizzata l'apertura di trenta nuove medie strutture inferiori, di cui dieci destinate alla vendita di prodotti alimentari e misti (M1A/M) e venti destinate alla vendita di prodotti extraalimentari (M1E);
 - durante il periodo di validità può essere autorizzata l'apertura di dodici nuove medie strutture superiori, di cui due destinate alla vendita di prodotti alimentari e misti (M2A/M) e dieci destinate alla vendita di prodotti extraalimentari (M2E);
 - il Centro Storico è rappresentato dalle zone omogenee "A1" e "A2" di cui al vigente P.R.G., nonché i comparti che hanno almeno un lato prospiciente una strada ricompresa nelle zone "A1" e "A2", ancorché ricadenti in differente zona territoriale;
 - per gli esercizi commerciali del centro storico sono previste misure tributarie di vantaggio per l'insediamento e l'innovazione delle strutture;
 - le superfici minime destinate all'uso pubblico (verde, aree sosta, ecc.) sono pari al prodotto della superficie di vendita per i coefficienti di 0,03 per le medie strutture inferiori; di 0,04 per le medie strutture superiori; di 0,06 per le grandi strutture di vendita;
 - le superfici minime destinate alla movimentazione delle merci sono pari al prodotto della superficie di vendita per i coefficienti di 0,02 per le medie strutture inferiori; di 0,04 per le medie strutture superiori; di 0,06 per le grandi strutture di vendita;

CONSIDERATO

- a) che sul BURC n. 2 del 10/01/2014 è stata pubblicata la legge regionale n. 1 del 09/01/2014, avente ad oggetto la "Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale", la quale è sta-

ta successivamente integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali n. 10 del 25 febbraio 2014, n. 16 del 7 agosto 2014, n. 6 del 5 aprile 2016 e n. 22 del 8 agosto 2016;



- **EV**: esercizio di vicinato per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari con superficie di vendita nei limiti dimensionali previsti dall'art. 3, comma 1, lettera v), pari a 250 mq nei comuni con consistenza demografica maggiore di 10.000 abitanti;
- **EMI**: esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti, cioè le merci non alimentari di cui il venditore non può effettuare la consegna immediata, come automobili, mobili, elettrodomestici, legnami e materiali per l'edilizia;
- **MA/M**: media struttura di vendita per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari, avente superficie di vendita nei limiti dimensionali previsti dall'art. 3, comma 1, lettera z), pari a 2.500 mq nei comuni con consistenza demografica maggiore di 10.000 abitanti;
- **ME**: media struttura di vendita per il commercio esclusivamente di prodotti non alimentari, avente superficie di vendita nei limiti dimensionali previsti dall'art. 3, comma 1, lettera z), pari a 2.500 mq nei comuni con consistenza demografica maggiore di 10.000 abitanti;
- **G1A/M** ipermercato: grande struttura di vendita per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari, avente superficie di vendita fino a 5.000 mq;
- **G1E**: grande struttura di vendita per il commercio esclusivamente di prodotti non alimentari, avente superficie di vendita fino a 15.000 mq;
- **G2CQ**: centro commerciale di quartiere o interquartiere, quale grande struttura di vendita costituita da almeno 6 esercizi commerciali in diretta comunicazione tra loro o posti all'interno di una struttura funzionale unitaria articolata lungo un percorso pedonale di accesso comune, con superficie di vendita fino a 5.000 mq;
- **G2CI**: centro commerciale inferiore, cioè grande struttura di vendita costituita da almeno 8 esercizi commerciali con le caratteristiche previste dalla lettera g), con superficie di vendita compresa tra 5.001 mq e 15.000 mq;
- **G2CS** : centro commerciale superiore, cioè grande struttura di vendita costituita da almeno 12 esercizi commerciali, con le caratteristiche previste dalla lettera g), con superficie di vendita maggiore di 15.000 mq;
- **GACP**: centro commerciale costituito da aggregazioni commerciali polifunzionali, cioè grande struttura di vendita formata in maniera prevalente da aziende commerciali, artigianali e di servizi aventi sede nel territorio regionale, per promuovere la modernizzazione delle piccole e medie imprese regionali, nonché per salvaguardare i livelli occupazionali;
- **attività commerciali temporanee**: l'esercizio su area privata, per non oltre sessanta giorni, di attività di commercio al dettaglio, previa presentazione allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) di una dichiarazione autocertificativa in cui sia attestato il possesso dei requisiti

prescritti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e dalle altre disposizioni vigenti;

20, la cui singola superficie non supera 80 mq e di superficie complessiva di vendita non superiore a 10.000 mq nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti e non superiore a 3000 mq nei Comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti;

- c) che con i Decreti Dirigenziali n. 55 del 07/02/2014, n. 295 del 06/05/2014 e n. 941 del 17/10/2014 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania Dott. Francesco Paolo Iannuzzi, è stata approvata la modulistica di cui all'articolo 8, comma 3, della L.R. n. 1/2014 e le relative istruzioni per la sua compilazione, le quali prevedono, tra l'altro, la trasmissione delle domande e delle segnalazioni certificate di inizio attività delle strutture commerciali a mezzo di posta elettronica certificata (PEC);
- d) che sul BURC n. 39 del 9 giugno 2014 è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale n. 373 del 03/06/2014 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania, avente ad oggetto l'«*Approvazione della Circolare recante le indicazioni applicative in merito alla legge regionale della Campania 9 gennaio 2014 n.1 "Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale"*»;
- e) che sul BURC n. 57 del 07/08/2014 è stata pubblicata la legge regionale n. 16 del 07/08/2014, avente ad oggetto "*Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo - Collegato alla legge di stabilità regionale 2014*", che, tra l'altro, ha introdotto nuove norme in materia di urbanistica e commercio, modificando ed integrando, nello specifico con l'articolo 1, comma 73, lettere a), e), comma 75, lettera a), la legge regionale n. 19/2009;
- f) che sul BURC n. 59 del 18/08/2014 è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale n. 673 del 08/08/2014 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania, avente ad oggetto l'«*Approvazione della Circolare recante le indicazioni per l'aggiornamento, in forma semplificata, dello Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo alla Legge Regionale n. 1/2014*». La Circolare stabilisce, tra l'altro, quanto segue:
- Premessa n. 2: "*Secondo la disciplina comunitaria e statale in materia di concorrenza, di libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, costituisce principio generale della legge regionale n. 1/2014 l'apertura di nuovi esercizi commerciali nel territorio regionale senza contingenti, limiti territoriali o vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali. Nel merito la legge regionale n. 1/2014 stabilisce che:*

- *le norme regionali e i regolamenti comunali che disciplinano l'accesso e l'esercizio delle attività commerciali devono garantire il principio di libertà di impresa e di tutela della concor-*

- *le disposizioni regionali e comunali limitative dell'accesso e dell'esercizio delle attività commerciali sono divenute inefficaci con l'entrata in vigore della L.R. n. 1/2014;*

- *le norme regionali ed i regolamenti comunali non incompatibili con le disposizioni ed i principi della Legge Regionale permangono in vigore, nei limiti di rispondenza con la citata legge regionale;*

- *le disposizioni regionali e comunali che introducono limitazioni all'accesso e all'esercizio delle attività commerciali devono essere comunque interpretate in via restrittiva”;*

• *Premessa n. 3: “L'adozione del SIAD e, se vigente, il suo adeguamento alle previsioni della nuova disciplina regionale in materia di distribuzione commerciale, costituisce un obbligo per tutti i comuni della regione Campania, come stabilito all'art. 10, comma 1, della L.R. n. 1/2014, in quanto rappresenta uno strumento essenziale per il corretto rapporto tra la P.A. ed i cittadini e per predisporre le condizioni regolamentari per la qualificazione e lo sviluppo del sistema produttivo della rete commerciale e dei suoi occupati.*

La medesima normativa all'art. 60 prevede che in caso di inerzia dei Comuni, la Giunta regionale, senza necessità di espressa diffida, assolvendo la presente Circolare alla debita funzione monitoria, nomina un Commissario ad acta, individuato tra il proprio personale dirigenziale, i cui oneri sono a carico del Comune inadempiente, che sostituisce gli organi dell'amministrazione comunale fino all'emanazione dei necessari provvedimenti”;

• *Premessa n. 4: “Ai sensi della nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale, scaturisce quanto di seguito specificato.*

a) Attività commerciali nelle zone produttive

Gli insediamenti commerciali sono comunque realizzabili nelle zone territoriali omogenee destinate alle strutture produttive (di beni e/o di servizi), alle attività terziarie ed alle attività connesse, fatto salvo l'eventuale espresso diniego verso tali interventi previsto nello strumento urbanistico generale e fermo restando le scelte di localizzazione delle attività commerciali da parte dei Comuni con lo strumento d'intervento per l'apparato distributivo.

Tale disposizione è recepita dai Comuni nei SIAD, ma trova diretta applicazione anche nei Comuni che non siano muniti di SIAD, nelle more dell'approvazione dell'aggiornamento dei SIAD vigenti e nei Comuni che non provvedano nei termini di legge ai predetti adempimenti.

b) Attività commerciali nelle zone produttive ricadenti in aree ASI

In merito all'apertura degli esercizi commerciali nelle zone territoriali destinate ad attività produttive di beni e/o servizi che sono comprese nelle aree di sviluppo industriale (ASI), si possono verificare le seguenti ed alternative condizioni:

- nel caso in cui la zona produttiva sia destinata dal SIAD ad attività commerciali ed il commercio al dettaglio sia consentito dal piano dell'ASI, pur senza la determinazione della tipolo-

- nei caso in cui la zona produttiva sia destinata dal SIAD ad attività commerciali, ma il commercio al dettaglio non sia né previsto terminologicamente né espressamente escluso dal piano dell'ASI, l'apertura degli esercizi commerciali è ammessa nei limiti delle norme del SIAD;

- nel caso in cui la zona produttiva sia destinata dal SIAD ad attività commerciali, ma il commercio al dettaglio sia espressamente escluso dal piano dell'ASI, la realizzazione degli esercizi commerciali non è ammessa, se non previa la relativa variante urbanistica;

c) Attività commerciali in assenza del SIAD

Per gli effetti dell'art. 10, comma 9, della L.R. n. 1/2014, nei Comuni dove non è vigente il SIAD, l'apertura delle medie strutture, delle grandi strutture di vendita, degli esercizi speciali per le merci ingombranti e dei mercati su area privata, è ammessa se gli esercizi commerciali sono ricadenti nelle zone territoriali destinate all'insediamento delle attività produttive di beni o servizi, delle attività terziarie e delle attività alle stesse correlate, nel rispetto della L.R. n. 1/2014.

d) Esercizi di vicinato

Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 1/2014, l'apertura degli esercizi di vicinato è ammessa in tutte le zone territoriali omogenee, ad eccezione di quelle per le quali lo strumento urbanistico generale espressamente ne vieta la realizzazione, nonché negli edifici destinati alla funzione commerciale.

e) Medie strutture di vendita

Ai sensi degli artt. 10 e 17 della L.R. n. 1/2014, l'apertura delle medie strutture di vendita è ammessa nelle zone territoriali omogenee destinate all'insediamento delle attività produttive (di beni e/o di servizi), delle attività terziarie e delle attività alle stesse correlate, nonché negli edifici destinati alla funzione commerciale.

Le domande di apertura sono accolte se non è comunicato, entro il termine di 60 giorni, il provvedimento di diniego; il termine può essere incrementato fino a 75 giorni se è richiesto anche il permesso di costruire.

f) Esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti

Ai sensi degli articoli n. 10 e n. 16 della legge regionale n. 1/2014, l'apertura degli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti è ammessa con le medesime procedure e secondo gli stessi criteri di localizzazione previsti per le medie strutture di vendita, con l'unica differenza che gli standard qualitativi, urbanistici e commerciali, sono calcolati con riferimento alla superficie lorda della struttura distributiva e non alla superficie netta di vendita.

g) Mercati su aree private

A norma dell'art. 2 della L.R. n. 1/2014, la realizzazione dei mercati su aree private è ammessa nelle aree a destinazione commerciale.

Come previsto dall'art. 6 della L.R. n. 1/2014, l'attività commerciale e esercitata nei rispetto delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.

La vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto dei regolamenti nn. 852/2004/CE e 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, che stabiliscono le norme in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

i) SUAP

Ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 1/2014 e del D.P.R. n. 160/2010, l'unico punto di accesso in riferimento ai procedimenti amministrativi delle attività commerciali è costituito dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

Le procedure amministrative del SUAP in merito agli adempimenti per le strutture distributive sono effettuate in forma telematica, con comunicazione via PEC.

j) Restrizioni vietate

A norma dell'art. 10, comma 4, il SIAD non può contenere alcuna delle seguenti restrizioni:

- *il divieto di esercizio di un'attività commerciale al di fuori di una determinata area geografica e l'abilitazione a esercitarla esclusivamente all'interno di una determinata area;*
- *l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni degli esercizi commerciali;*
- *la determinazione di contingenti o di parametri comunque definiti per l'insediamento delle attività commerciali;*
- *il divieto di esercizio di un'attività in più sedi oppure in una o più aree geografiche;*
- *la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale ad alcune categorie o divieto nei confronti di alcune categorie di commercializzazione di taluni prodotti;*
- *la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;*
- *l'imposizione di prezzi minimi o di commissioni per la fornitura di beni o di servizi;*
- *l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta;*

[...]

l) Autorizzazioni per il commercio su posteggi

Ai sensi degli artt. 32 e 46 della L.R. n. 1/2014, le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche a mezzo di posteggi sono rilasciate per una durata, fissata con il relativo bando comunale, non inferiore a nove anni e non superiore a dodici anni, mentre le proroghe delle vigenti autorizzazioni sono disciplinate secondo l'accordo sancito nella Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, avente ad oggetto il commercio su aree pubbliche alla luce del D.Lgs. n. 59/2010.

Entro il 30 luglio di ogni anno, i comuni sede di posteggi devono rendere noto al Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale, il numero



si questi stagionali, specificandone la periodicità, il numero identificativo, la superficie, l'appartenenza al settore alimentare o extralimentare o la specifica tipologia, se trattasi di mercato specialistico.

m) Procedimenti amministrativi

La Circolare di cui al Decreto Direttoriale n. 373/2014, agli articoli da 11 a 19 definisce i procedimenti amministrativi, commerciali, urbanistici ed igienico-sanitari in merito alle singole tipologie delle strutture distributive su aree private (esercizi di vicinato, esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita e mercati su aree private); all'articolo 3, in merito ai mercati su aree private; agli articoli da 26 a 29, in merito al commercio su aree pubbliche.

n) Atti ormai inefficaci ed atti ancora vigenti

Ai sensi e per gli effetti della nuova disciplina le disposizioni dei vigenti SIAD sono caratterizzate da una condizione di inefficacia sopravvenuta che impedisce alle stesse di produrre effetti ormai contrastanti con la legge e, trattandosi di atti regolamentari, sono soggette a disapplicazione.

I SIAD già autorizzati alla data dell'entrata in vigore della L.R. 1/2014 sono fatti salvi e sono da considerarsi vigenti nelle parti rispondenti alla normativa sopravvenuta, mentre sono inefficaci nelle parti con essa in contrasto.

o) Disapplicazione di atti inefficaci

All'obbligo della disapplicazione di atti divenuti inefficaci sono giuridicamente tenuti tutti i soggetti competenti a dare esecuzione alle leggi, tanto se dotati di poteri dichiarativi del diritto, come gli organi giudiziari, quanto se privi di tale potere, come gli organi amministrativi;

• **Art. 1 - Aggiornamento del SIAD per atto di ricognizione:**

"1. Nel caso in cui non sussistano motivazioni per procedere all'aggiornamento in forma ordinaria, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 1/2014, del vigente strumento di intervento per l'apparato distributivo già approvato a norma dell'art. 13 della previgente L.R. n. 1/2000, cioè operando nuove e diverse scelte di localizzazione delle attività commerciali, e comunque nelle more del predetto aggiornamento, i comuni, in alternativa all'iter di aggiornamento in via ordinaria, possono effettuare tale adempimento in via semplificata. L'aggiornamento del SIAD in forma semplificata è effettuato previa delibera della giunta municipale che effettui un atto di ricognizione delle parti del SIAD che non siano più rispondenti alla disciplina sopravvenuta e, quindi, divenuti inefficaci e suscettibili di disapplicazione.

2. L'aggiornamento del SIAD a mezzo dell'atto di ricognizione soddisfa gli obblighi a carico dei comuni stabiliti all'art. 10, comma 1, della L.R. n. 1/2014, alle seguenti condizioni:

a) che la delibera non innovi le scelte di localizzazione degli esercizi commerciali diversamente da quanto già stabilito nel vigente SIAD;

c) che, per le parti del SIAD ormai inefficaci, la delibera effettui il rinvio alle intervenute norme regionali, statali e comunitarie precedentemente illustrate in premessa;

d) che il SIAD oggetto dell'atto di aggiornamento sia vigente;

e) che la delibera precisi che eventuali differenti interventi comunali sul vigente SIAD potranno essere effettuati secondo le norme regionali”.

• Art. 2 - L'atto di ricognizione:

“Nella delibera di ricognizione, la Giunta Comunale prende atto, per i motivi precedentemente espressi ai sensi e per gli effetti della nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale recata dalla Legge Regionale n. 1/2014, dalla Circolare Regionale n. 373/2014 e dai Decreti Dirigenziali n. 55/2014 e n. 295/2014 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania:

a) che sono prive di efficacia le parti dello strumento di intervento per l'apparato distributivo che stabiliscano:

1. la determinazione di contingenti o di parametri comunque definiti per l'insediamento delle attività commerciali;

2. il divieto di esercizio di un'attività in più sedi oppure in una o più aree geografiche;

3. il divieto di esercizio di un'attività commerciale al di fuori di una determinata area geografica e l'abilitazione a esercitarla esclusivamente all'interno di una determinata area;

4. i limiti territoriali o i vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali;

5. l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni dei diversi esercizi commerciali;

6. la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale ad alcune categorie o divieto nei confronti di alcune categorie di commercializzazione di taluni prodotti;

7. le restrizioni o i divieti che impediscono la realizzazione delle strutture commerciali (esercizi di vicinato, medie strutture di vendita, esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, grandi strutture di vendita e mercati su aree private) nelle zone territoriali omogenee destinate all'insediamento delle attività produttive di beni o servizi (quali le zone “D”), delle attività terziarie e delle attività alle stesse correlate, fatto salvo il rispetto delle norme previste dalla L.R. 1/2014;

b) che i procedimenti amministrativi, di natura commerciale ed urbanistica, delle strutture di vendita sono disciplinati secondo quanto stabilito dalla Circolare Regionale n. 373 del



commerciale e costituito dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAEP);

- d) che le norme igienico-sanitarie delle attività commerciali sono disciplinate dai Regolamenti n. 852/2004/CE e n. 853/2004/CE;
- e) che l'insediamento degli esercizi di vicinato è ammesso in tutte le zone territoriali omogenee comunali, ad eccezione di quelle per le quali lo strumento urbanistico generale espressamente ne vieta la realizzazione, nonché negli edifici destinati alla funzione commerciale;
- f) che le medie strutture di vendita sono realizzabili nelle zone territoriali omogenee destinate all'insediamento delle attività produttive (di beni e/o di servizi), delle attività terziarie e delle attività alle stesse correlate, nonché negli edifici destinati alla funzione commerciale;
- g) che l'apertura degli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti è autorizzata con le medesime procedure e secondo gli stessi criteri di localizzazione previsti per le medie strutture di vendita, con l'unica differenza che i relativi standard qualitativi, urbanistici e commerciali, sono calcolati con riferimento alla superficie lorda della struttura distributiva e non alla superficie netta di vendita;
- h) che l'apertura dei mercati su aree private è ammessa nelle aree a destinazione commerciale che siano di estensione sufficiente all'insediamento di tali attività;
- i) che gli insediamenti commerciali sono comunque realizzabili nelle zone territoriali omogenee destinate alle strutture produttive (di beni e/o di servizi), alle attività terziarie ed alle attività connesse, fatto salvo l'eventuale espresso diniego verso tali interventi previsto nello strumento urbanistico generale;
- j) che l'apertura degli esercizi commerciali nelle zone territoriali destinate ad attività produttive (di beni o servizi) che sono comprese nella perimetrazione delle aree di sviluppo industriale (ASI) è sempre ammessa, anche se la funzione commerciale non è terminologicamente codificata nel piano territoriale urbanistico dell'ASI, con la sola eccezione del caso in cui essa sia espressamente vietata da detto strumento urbanistico;
- k) che le modalità di svolgimento delle attività commerciali, della vendita di prodotti alimentari e dell'esercizio delle attività commerciali nei giorni domenicali e festivi sono disciplinate dalla L.R. n. 1/2014 e dalla Circolare approvata con il Decreto Dirigenziale n. 373/2014;
- l) che la durata delle autorizzazioni per i posteggi su aree pubbliche e le proroghe di quelle vigenti sono regolate dagli artt. 32 e 46 della L.R. n. 1/2014;
- m) che la modulistica da utilizzare per la compilazione delle domande di autorizzazione e per le segnalazioni certificate di inizio attività delle attività commerciali è quella approvata dai Decreti Dirigenziali nn. 55 e 295 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania”.

- Art. 3 - Pubblicità della delibera di aggiornamento:

“La delibera dell’atto di ricognizione sarà inviata al Dipartimento della Programmazione e Sviluppo della Giunta Regionale della Campania, al webmaster del sito ufficiale del Comune per l’inserimento nello stesso, al BURC per la pubblicazione in via a urgenza ea allo Sportello Unico per le Attività Produttive per la sua attuazione”;



- g) che sul BURC n. 77 del 10/11/2014 è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale n. 997 del 30/10/2014 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania, alla luce delle intervenute novelle legislative e per contenere in un unico atto le disposizioni attuative della L.R. n. 1/2014, nonché per fornire in forma unitaria e coordinata sia l’intera messe di provvedimenti emanati dalla Giunta Regionale, sia ulteriori elementi illustrativi della L.R. n. 1/2014, anche rispondendo ai quesiti posti dai Comuni.

Con detto Decreto Dirigenziale è stata emanata la Nuova Circolare esplicativa della legge regionale della Campania 9 gennaio 2014 n.1 “Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale”, recante anche le istruzioni per la redazione dei modelli per le domande e per le SCIA relative alle attività commerciali e le disposizioni per l’aggiornamento, in forma semplificata, dello Strumento di Intervento per l’Apparato Distributivo alla L.R. n. 1/2014, con contestuale abrogazione degli atti n. 373/2014 e n. 673/2014, ma facendone propri e ribadendone i contenuti.

In merito alle disposizioni per l’aggiornamento, in forma semplificata, dello Strumento di Intervento per l’Apparato Distributivo alla legge regionale n. 1/2014, la Circolare n. 997 del 30.10.2014 riporta in allegato sub “B” l’oggetto della pregressa Circolare n. 673/2014;

- h) che le norme di attuazione del piano regolatore (PRT) del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale (ASI) della Provincia di Caserta, originariamente approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 Gennaio 1968 e integrato, relativamente all’Agglomerato “Aversa Nord”, con successivi decreti della Regione Campania del 28 luglio 1970 e n.14066 del 28/12/1980, stabiliscono che nei lotti edificatori inclusi nel perimetro del medesimo Consorzio ASI il commercio al dettaglio non è né terminologicamente codificato né espressamente escluso, per cui ricade nella pertinente disposizione di cui alla premessa n. 4, lettera b), della Circolare Regionale n. 673/2014 e di conseguenza l’apertura degli esercizi commerciali ricadenti nell’ambito delle aree del territorio comunale di Marcianise incluse nell’ambito del perimetro del Consorzio ASI è ammessa esclusivamente e nei limiti delle norme del predetto SIAD;
- i) che con Deliberazione del Consiglio Generale dell’ASI della Provincia di Caserta n. 217 del 30/09/2009 si è preso atto delle previsioni del SIAD del Comune di Marcianise;

RITENUTO

- a) che il vigente SIAD del Comune di Marcianise è stato redatto ai sensi della previgente legge regionale n. 1/2000, per cui esso contiene disposizioni che attualmente risultano in contrasto con l’intervenuta legge regionale n. 1/2014, con la Circolare regionale n. 997/2014 (ivi compresa

l'allegata Circolare regionale n. 673/2014) e con la modulistica di cui ai Decreti dirigenziali nn. 55/2014, 295/2014 e 941/2014;



una condizione di inefficacia sopravvenuta, che impedisce alle stesse di produrre effetti ormai contrastanti con la legge e, trattandosi di atto regolamentare, sono soggette a disapplicazione;

- c) che all'obbligo della disapplicazione sono giuridicamente tenuti tutti i soggetti competenti a dare esecuzione alle leggi, tanto se dotati di poteri dichiarativi del diritto - come gli organi giudiziari - quanto se privi di tale potere, come gli organi amministrativi;
- d) che ai sensi e per gli effetti della L.R. 1/2014, i SIAD già autorizzati alla data di entrata in vigore della stessa sono fatti salvi e sono da considerarsi vigenti nelle parti rispondenti alla normativa sopravvenuta, mentre sono inefficaci nelle parti con essa in contrasto;
- e) che nelle more dell'aggiornamento del SIAD ed in alternativa all'iter ordinario di cui all'articolo n. 10 della legge regionale n. 1/2014, tale adempimento può essere effettuato in forma semplificata, facendo ricorso alle previsioni della Circolare approvata con Decreto Dirigenziale n. 997 del 30/10/2014 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico, secondo le disposizioni contenute nell'allegata Circolare approvata con il Decreto Dirigenziale n. 673 del 08/08/2014;
- f) che l'adeguamento del SIAD alle previsioni della nuova disciplina regionale in materia di distribuzione commerciale, costituisce un obbligo per tutti i Comuni della regione Campania, come stabilito all'art. 10, comma 1, della L.R. n. 1/2014, in quanto esso rappresenta uno strumento essenziale sia per il corretto rapporto tra la Pubblica Amministrazione ed i cittadini, sia per predisporre le condizioni regolamentari per la qualificazione e lo sviluppo del sistema produttivo della rete commerciale e dei suoi occupati;
- g) che la Circolare regionale n. 997/2014 alla premessa n. 3 chiarisce che la legge regionale n. 1/2014 all'art. 60 prevede che in caso di inerzia dei Comuni, la Giunta regionale, senza necessità di espressa diffida, assolvendo la medesima Circolare alla debita funzione monitoria, nomina un Commissario ad acta, individuato tra il proprio personale dirigenziale, i cui oneri sono a carico del Comune inadempiente, che sostituisce gli organi dell'amministrazione comunale fino all'emanazione dei necessari provvedimenti;
- h) che la Circolare regionale n. 997/2014 ed i suoi allegati hanno fornito le indicazioni operative al fine di ottemperare, in forma semplificata, alla prescrizione di cui al citato art. 10 della legge regionale n. 1/2014;
- i) di dover provvedere in ottemperanza all'art. 10, comma 1, della L.R. 1/2014, nei limiti di cui alla citata Circolare Regionale n. 997/2014;

VISTO

- la Legge Regionale della Campania n. 1/2014;
- la Legge Regionale della Campania n. 16/2014;

- il Decreto Dirigenziale n. 997 del 30/10/2014 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania, recante la Nuova Circolare BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA legge regionale della Campania 9 gennaio 2014 n.1 n. 89 del 11 Dicembre 2017 “Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale”, le disposizioni per l’aggiornamento, in forma semplificata, PARTE II Atti dello Stato e di altri Enti dello Strumento di intervento per l’apparato distributivo alla Legge Regionale n. 1/2014 e le istruzioni per la redazione dei modelli per le domande e per le SCIA relative alle attività commerciali;
- lo Strumento di intervento per l’apparato distributivo del Comune di Marcianise approvato con la Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 19/09/2003 e munito del Visto di conformità regionale di cui alla Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 3089 del 31/10/2003, divenuto esecutivo in forza della pubblicazione sul BURC n. 56 del 01/12/2003;
- il piano regolatore (PRT), del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale (ASI) della Provincia di Caserta, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 Gennaio 1968;
- la Deliberazione del Consiglio Generale dell’ASI della Provincia di Caserta n. 217 del 30/09/2009 con cui si è preso atto delle previsioni del SIAD del Comune di Marcianise;

PROPONE DI DELIBERARE

per i motivi precedentemente espressi, che qui si danno per ripetuti e riscritti, ed a norma della nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale recata dalla Legge Regionale n. 1/2014, dalla Circolare Regionale n. 997/2014 e dai Decreti Dirigenziali nn. 55/2014, 295/2014 e 941/2014 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania, di:

- approvare integralmente la premessa;
- di dare mandato al Dirigente del V Settore di procedere all’adeguamento del SIAD nei termini e nelle modalità di cui alla Legge Regionale 1/2014 entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente;
- di completare l’iter di adeguamento del SIAD nei termini di legge inserendolo , in attesa del redigendo PEG 2017, come obiettivo provvisorio per il Dirigente del V Settore;
- di demandare al Dirigente del V Settore ogni altro adempimento consequenziale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SUAP

F.to Gennaro Spasiano

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

art. 49, sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente
n. 89 del 11 Dicembre 2017

PARTE II  Atti dello Stato e di altri Enti

Il Dirigente del I Settore in ordine alla Tecnico esprime parere Favorevole

Marcianise, 23-12-2016

Il Dirigente del I Settore
Gennaro Spasiano

LA GIUNTA COMUNALE

- ✓ Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad oggetto: **“Aggiornamento, in forma semplificata, dello Strumento d'intervento per l'apparato distributivo alla L.R. n. 1/2014”**;
- ✓ Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, espressi come riportati sulla copia allegata;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del DLgs. 267/2000.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

N. 7

Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e che la stessa con nota prot 625 in data odierna, è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari, come previsto dall'articolo 125 D.Lgs. n. 267/2000.

Marcianise, 05-01-2017

*IL Segretario Generale
F.to Onofrio Tartaglione*

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267);

Marcianise, 05-01-2017

*IL Segretario Generale
F.to Onofrio Tartaglione*

Copia conforme per uso amministrativo

Marcianise, 23-11-2017

IL RESPONSABILE